Italian Journal Of Legal Medicine
Bioethics, Medical Jurisprudence, Biopolitics And Forensic Sciences
Vol. 4, number 1, Dec. 2015

BOLCATO M.(*), MARCHESE V.(**), TOZZO P.(***)

Il codice deontologico del dietista come strumento di integrazione del profilo professionale e di interazione con la professione medica

(*) Scuola di specializzazione in Medicina Legale – Università di Padova (**) Dipartimento di Diritto Pubblico, internazionale e comunitario - Università di Padova.
(**) Dipartimento di Diritto Pubblico, internazionale e comunitario - Università di Padova.
(***) Dipartimento di Medicina Molecolare – Università di Padova; Scuola di Dottorato di Ricerca in Medicina clinica e sperimentale e Medical Humanities – Università dell'Insubria Varese.
Corresponding Author: matteobolcato@gmail.com

Lavoro presentato al II Congresso Nazionale della Società Scientifica COMLAS. Lucca, 1-2-3 Ottobre 2015.
Paper presented at the II National Meeting of the Scientific Society COMLAS. Lucca, Italy, Oct. 1-2-3, 2015.

Abstract: The code of ethics of the dietitian as a tool for integration of the professional profile and interaction with the medical profession.

The professional profiles of almost all health professions provide that activities of the professionals (not all) have to be "related" to a prescription. Textual formulas adopted by different professional profiles are slightly different from each other; for example: "on prescription" or "medical prescription" (orthoptist, radiographer, orthotist, podiatrist, doctor of audiology, hearing healthcare professional). Some profiles ministerial - physiotherapist, speech therapist, therapist neuro and psychomotor developmental, occupational therapist - provide that professional intervention is related also to the medical diagnosis: the formula is "in reference to the diagnosis of the doctor ...". The profile of the professional dietitian (DM September 14, 1994, n. 744) states: "develops, formulates and implements the diets prescribed by the doctor and monitors its acceptability for the patient" (art. 1). In the drafting of the code of ethics of the April 1, 2009 it was introduced the words "must operate in the presence of a prescription that includes the diagnosis," referring to the activities engaged in clinical dietitian. It is to believe that it is forecasting binding dietitian, because consistent with the provisions of art. 1 of the law 26 February 1999 n. 42. that also includes the code of ethics as a source of liability for any health care professional,. The aim of this study is to evaluate the significance of this reference to the diagnosis code of ethics in order to supplement the provision of the professional profile. In conclusion, the ethical imperative is, from the point of view of substance, a clarification positive and characterizing the profession of dietitian. In a context in which health care professionals tend to emphasize their autonomy, the dietician chooses to privilege an occupation inspired to patient safety. Also it follows a liability for the

doctor, who, in fulfillment of the obligations which stem from its position as a guarantee, it must give the dietitian diagnosis, even when it is not explicitly required.

Key words: health professions, code of ethics, dietitians.

Riassunto. I profili professionali di quasi tutte le professioni sanitarie contemplano che varie attività dei professionisti (non tutte) devono essere "correlate" a prescrizione medica. Le formule testuali adottate nei diversi profili professionali sono leggermente diverse tra loro; per esempio: "su prescrizione del medico" o "su prescrizione medica" (ortottista, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico ortopedico, podologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista). Alcuni profili ministeriali – fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale - contemplano che l'intervento professionale sia correlato anche alla diagnosi medica: la formula adottata è "in riferimento alla diagnosi … del medico". Il profilo professionale del dietista (D.M. 14 settembre 1994, n. 744) recita: "elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente" (art. 1). Nella stesura del codice deontologico del 1° aprile 2009 è stata introdotta l'indicazione "deve operare in presenza della prescrizione medica comprensiva della diagnosi", con riferimento alla attività del dietista impegnato in ambito clinico. È da ritenere che si tratti di previsione vincolante per il dietista, perché coerente con le previsioni dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. che contempla anche il codice deontologico come fonte di responsabilità per ogni professionista sanitario. L'obiettivo del presente lavoro è di valutare il significato di tale riferimento alla diagnosi contenuto nel codice deontologico, ad integrazione della previsione del profilo professionale. In conclusione, tale imperativo deontologico costituisce, dal punto di vista sostanziale, una precisazione positiva e caratterizzante la professione di dietista. In un contesto in cui le professioni sanitarie tendono ad enfatizzare la propria autonomia, il dietista sceglie di privilegiare un'attività professionale ispirata alla massima sicurezza del paziente. Consegue, inoltre, una responsabilità per il medico, che, in adempimento dei doveri discendenti dalla propria posizione di garanzia, deve fornire al dietista la diagnosi, anche quando non è espressamente richiesta.

Parole chiave: professioni sanitarie, codice deontologico, dietisti.

Introduzione. La legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", avallò e perfezionò un processo che i decreti ministeriali avevano preparato. Sul concetto di responsabilità è fondato, in particolare, l'art. 1, che indica che "il campo proprio di attività e di responsabilità" delle predette professioni sanitarie è determinato dai contenuti non solo dei decreti ministeriali

istitutivi dei relativi profili professionali, ma anche degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario (da intendere ora come "laurea universitaria") e di formazione post-base, nonché degli specifici codici deontologici.

Il criterio ispiratore dell'attività dei professionisti sanitari ai quali il disposto si riferisce è dunque di svolgere tutto ciò che è contemplato nelle norme sopra citate, attivandosi responsabilmente per raggiungere tale obiettivo, a prescindere da vincoli di subordinazione, comunque non più esistenti, rispetto ad altre professioni.

I profili professionali. I vari profili delle professioni sanitarie sono stati approvati con specifici decreti ministeriali a partire dal settembre 1994. Il dettaglio delle fonti normative è desumibile dalla tabella I (seconda colonna). Si tratta dei profili di 22 professioni sanitarie, alcune delle quali già in precedenza definite tali (talora con denominazione leggermente diversa), altre antecedentemente considerate arti ausiliarie, altre di nuova istituzione.

I vari profili professionali hanno una struttura simile ma non sovrapponibile ed adottano un lessico non sempre omogeneo. Nel comma 1° dell'art. 1 di ogni profilo sono contenute indicazioni di carattere generale circa le funzioni del professionista; nel medesimo comma (o, talora, nel comma 2°) è in genere richiamato l'eventuale rapporto fra l'attività professionale o, più spesso, parte dell'attività professionale e la prescrizione medica. Nei commi successivi dell'art. 1° sono specificati i campi di azione e gli obiettivi di intervento dei singoli professionisti, da assumere anche di propria iniziativa, senza puntualizzazioni particolareggiate delle singole attività, ma solo con alcune eventuali precisazioni, limitate a quanto essenziale. Gli articoli 2 e 3 di ogni profilo professionale riportano l'indicazione che il diploma universitario (ora da intendere laurea – triennale – universitaria) abilita all'esercizio della professione e, rispettivamente, individuano i titoli di studio precedentemente conseguiti equipollenti al diploma universitario.

In tabella I (terza colonna) è riportato il comma 1° (e, se del caso, il passo del comma 2° con riferimento alla prescrizione medica) dell'art. 1 di ogni singolo profilo professionale.

Tabella I. I profili dei singoli professionisti sanitari

Professione	**Decreto ministeriale di approvazione del profilo professionale**	**Art. 1, comma 1°, ed eventuali ulteriori passi che definiscono i rapporti con la prescrizione medica**
Infermiere	d.m. 14 settembre 1994, n. 739	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. … 3 - L'infermiere: … d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche; …
Ostetrica/o	d.m. 14 settembre 1994, n. 740	Art. 1. - È individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
Fisioterapista	d.m. 14 settembre 1994, n. 741	Art. 1. – 1. È individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. 2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista: …
Logopedista	d.m. 14 settembre 1994, n. 742	Art. 1. – 1. È individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. … 3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista: …
Ortottista-assistente di oftalmologia	d.m. 14 settembre 1994, n. 743	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il seguente profilo: l'ortottista-assistente di oftalmologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed

		effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
Dietista	d.m. 14 settembre 1994, n. 744	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. 2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono: … c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	d.m. 14 settembre 1994, n. 745	Art. 1. – 1. È individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. 2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico: a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza; …
Tecnico sanitario di radiologia medica	d.m. 14 settembre 1994, n. 746	Art. 1. – 1. È individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche. 2. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica. …
Tecnico ortopedico	d.m. 14 settembre 1994, n. 665	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e

		successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
Podologo	d.m. 14 settembre 1994, n. 666	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. 2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.
Tecnico audiometrista	d.m. 14 settembre 1994, n. 667	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico. … 3. Il tecnico audiometrista: a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia;
Tecnico audioprotesista	d.m. 14 settembre 1994, n. 668	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi. 2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.
Tecnico di neurofisiopa-tologia	d.m. 15 marzo 1995, n. 183	Art. 1. – 1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche

		specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	d.m. 17 gennaio 1997, n. 56.	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, con il seguente profilo: il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'equipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. 2. Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in riferimento alle diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell'ambito delle specifiche competenze: …
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	d.m. 29 marzo 2001, n. 182	Art. 2. – 1. È individuata la figura professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica con il seguente profilo: il tecnico della riabilitazione psichiatrica è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica.
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	d.m. 17 gennaio 1997, n. 58	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
Assistente sanitario	d.m. 17 gennaio 1997, n. 69	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute. … 3. L'assistente sanitario: … f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e

		partecipa ai programmi di terapia per la famiglia; …
Infermiere pediatrico	d.m. 17 gennaio 1997, n. 70	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica. … 3. L'infermiere pediatrico: … e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
Terapista occupazionale	d.m. 17 gennaio 1997, n. 136	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. 2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie: …
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	d.m. 27 luglio 1998, n. 316	Art. 1. – 1. È individuata la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare con il seguente profilo: il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, provvede alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica. 2. Le mansioni del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare sono esclusivamente di natura tecnica; egli coadiuva il personale medico negli ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature finalizzate alla diagnostica emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie.
Educatore professionale	d.m. 8 ottobre 1998, n. 520	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'èquipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo

		equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.
Igienista dentale	d.m. 15 marzo 1999, n. 137	Art. 1. – 1. È individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

La legge n. 42/1999, affermando che nessuna professione sanitaria è ausiliaria ad un'altra professione, aveva già dichiarato implicitamente che ogni professione sanitaria è autonoma.
Autonomia (dal greco antico: αυτός νόμος) equivale a competenza nell'operare secondo le *regole proprie* della professione. E le regole professionali non contrastano certo metodi di lavoro basati su partecipazione, condivisione e integrazione fra professionisti[1],[2],[3].

È dunque fondamentale considerare una definizione di autonomia, di carattere positivo, centrata sulle caratteristiche proprie della professione, a prescindere dall'enfatizzare inutilmente l'assenza di vincoli di subordinazione rispetto ad altre professioni.
L'autonomia nello svolgimento delle funzioni professionali è caratterizzata da alcuni fattori, tre di carattere intrinseco all'attività professionale e due di carattere estrinseco (interprofessionale).

Circa i fattori intrinseci si precisa che:

[1] Rodriguez D. Aprile A.: *L'autonomia delle professioni sanitarie (1a parte). Profili giuridici: le professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*. Professione, 2004, f. 1, 11 ss.
[2] Rodriguez D. Aprile A.: *L'autonomia delle professioni sanitarie (2a parte). Profili giuridici: le professioni sanitarie non citate nell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, Professione, 2004, f. 2, 9 ss.
[3] Rodriguez D.: *Le figure professionali*. In Rodotà – Zatti Trattato di biodiritto. I diritti in medicina Giuffrè Milano 2010 pag.ne 115-137.

- in base alla fase dell'intervento, l'autonomia può essere attinente alla scelta, alla progettazione, all'applicazione o alla verifica-controllo dell'intervento stesso;
- a seconda della macro-area di attività sanitaria, l'autonomia può riguardare (tra l'altro) la prevenzione, l'assistenza, o la riabilitazione;
- in base alla natura dell'atto, l'autonomia può concernere l'ambito intellettuale, relazionale o tecnico.

Quanto ai fattori estrinseci:
- in funzione dell'integrazione con altre professioni sanitarie, l'autonomia può realizzarsi nel coordinamento o nella collaborazione con altri professionisti, nell'attività di équipe o nell'attività individuale;
- in specifico rapporto alla professione medica, si può avere un'autonomia su prescrizione medica ed un'autonomia su iniziativa personale; questa duplice possibilità non è di tutte le professioni: in particolare, il profilo di alcune professioni fa dipendere la maggior parte delle rispettive attività da una prescrizione (o da una indicazione o da una valutazione) del medico-chirurgo (o di altro professionista sanitario: per esempio, odontoiatra), mentre il profilo di altre professioni (per esempio: ostetrica/o, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) non cita mai la preventiva prescrizione medica.

Un caso peculiare: "il codice deontologico del dietista". Il problema che si pone per il dietista, al pari degli altri professionisti sanitari, è delinearne l'ambito di attività in rapporto alla diagnosi e alla prescrizione del medico. Il caso del dietista è peculiare perché alle indicazioni del profilo professionale, in materia di prescrizione medica, si sommano quelle del Codice deontologico del 1° aprile 2009, in materia di prescrizione e diagnosi. Non esiste un ordine o un collegio professionale del dietista né un relativo albo; l'ANDID (Associazione Nazionale Dietisti), fondata nel 1985, è l'Associazione che attualmente rappresenta i dietisti in Italia.

Le formule testuali adottate nei diversi profili professionali, per definire i rapporti intercorrenti con la professione medica, sono leggermente diverse tra loro; per esempio: "su prescrizione del medico" o "su prescrizione medica" (ortottista, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico ortopedico, podologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista). Come abbiamo riportato, alcuni profili ministeriali – fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e

psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale - contemplano che l'intervento professionale sia correlato anche alla diagnosi medica: la formula adottata è "in riferimento alla diagnosi … del medico"[4,5].

Il profilo professionale del dietista, approvato con D.M. 14 settembre 1994, n. 744, contiene un riferimento "indiretto" alla prescrizione del medico, senza indicare il livello di dettaglio della prescrizione; l'articolo 1 recita: "elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente".

Nella stesura del Codice Deontologico del 1° aprile 2009 è stata introdotta l'indicazione "deve operare in presenza della prescrizione medica comprensiva della diagnosi", con riferimento alla attività del dietista impegnato in ambito clinico.
E' da ritenere che si tratti di indicazione vincolante per il dietista, perché coerente con le previsioni dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. che contempla anche il codice deontologico come fonte di responsabilità per ogni professionista sanitario[6,7].

La posizione[8] in merito all'autonomia e responsabilità del Dietista in ambito clinico elaborata dal Gruppo di Lavoro ANDID Autonomia e Responsabilità Professionali del 28.04.2014, ha specificato la sopra citata formulazione del Codice Deontologico nel senso che "il Dietista impegnato in ambito clinico, nell' elaborazione, formulazione ed attuazione della dieta: 1) operi sempre in presenza della prescrizione medica attestante anche la diagnosi, sia in regime di dipendenza che in regime libero-professionale, 2) sappia che l'intervento clinico (stesura del piano dietetico personalizzato sulla base della prescrizione medica)

[4] Benci L.: *Professioni sanitarie... non più ausiliarie. Il primo contratto di lavoro privatizzato.* Rivista Diritto Professioni Sanitarie, 1999, 3 ss.
[5] Benci L.: *Le professioni sanitarie (non mediche).* Milano, McGraw-Hill, 2002.
[6] Cavana E.: *Considerazioni sulla legge 42/99,* Rivista Diritto Professioni Sanitarie, 1999, 86 ss.
[7] Benciolini P.: *La deontologia dei Galatei ai codici deontologici.* In La professione. Medicina, scienza, etica e società. 11/2010 pag.ne 261-287.
[8] Agostini S., Cecchetto G., Corgiolu L., Fantuzzi A.L., Latina C., Pasticci F., Semenzin M.T., Vezzosi S.,
Chiuchiù M.P., Fadda M., Gnagnarella P., Lanza M.P., Masini M.L., Susin E., *Gruppo di lavoro ANDID Autonomia e Responsabilità Professionali* - Aprile 2014. In il Dietista e la pratica professionale: le posizioni dell'ANDID.

si differenzia dall'intervento di educazione alimentare, 3) rispetti il Codice deontologico, 4) ponga al centro del proprio intervento il paziente e le sue esigenze, 5) collabori attivamente con i membri del team per attuare il suo ruolo specifico, 6) possegga una formazione specifica ed un aggiornamento continuo in ambito clinico, 7) valuti costantemente l'efficacia della sua prestazione".
Il Dietista quindi "elabora, formula ed attua la dieta" ovvero il piano dietetico personalizzato, e a tale scopo deve conoscere e saper valutare gli elementi del quadro clinico che condizionano la stesura del piano stesso, richiedendoli, quando necessario, al Medico ad integrazione della diagnosi.

L'ANDID raccomanda al Dietista di implementare la comunicazione con il Medico e gli altri Professionisti sanitari, in un'ottica interdisciplinare, sapendosi relazionare sulla base di standard di riferimento per la buona pratica clinica attivandosi per evitare e superare possibili conflittualità, nell'interesse primario del paziente, nel rispetto delle reciproche competenze e del proprio codice deontologico, anche attraverso l'adozione di protocolli terapeutici concordati per patologia.

Conclusioni. L'imperativo deontologico sull'obbligo, da parte del dietista, di operare in presenza di una prescrizione e diagnosi medica costituisce, a) dal punto di vista sostanziale, una precisazione positiva e caratterizzante la professione di dietista. In un contesto in cui le professioni sanitarie tendono ad enfatizzare la propria autonomia[9], il dietista sceglie di privilegiare un'attività professionale ispirata alla massima sicurezza del paziente.
Non secondariamente b) ne consegue, una responsabilità per il medico, che, in adempimento dei doveri discendenti dalla propria posizione di garanzia, deve fornire al dietista la diagnosi, anche quando non è espressamente richiesta.

Bibliografia

Agostini S., Cecchetto G., Corgiolu L., Fantuzzi A.L., Latina C., Pasticci F., Semenzin M.T., Vezzosi S., Chiuchiù M.P., Fadda M., Gnagnarella P., Lanza M.P., Masini M.L., Susin E.,

[9] Bonelli A, Zei G.: *Il modello "see and treat" nei servizi di pronto soccorso: profili normativi ed aspetti medico legali*. Riv. It Med Leg. 3/2009, pag 611.

Gruppo di lavoro ANDID Autonomia e Responsabilità Professionali - Aprile 2014. In il Dietista e la pratica professionale: le posizioni dell'ANDID.

Benci L.: Le professioni sanitarie (non mediche). Milano, McGraw-Hill, 2002.

Benci L.: Professioni sanitarie... non più ausiliarie. Il primo contratto di lavoro privatizzato. Rivista Diritto Professioni Sanitarie, 1999, 3 ss.

Benciolini P.: La deontologia dei Galatei ai codici deontologici. In La professione. Medicina, scienza, etica e società. 11/2010 pag.ne 261-287.

Bonelli A, Zei G.: Il modello "see and treat" nei servizi di pronto soccorso: profili normativi ed aspetti medico legali. Riv. It Med Leg. 3/2009, pag 611.

Cavana E.: Considerazioni sulla legge 42/99, Rivista Diritto Professioni Sanitarie, 1999, 86 ss.

Rodriguez D. Aprile A.: *L'autonomia delle professioni sanitarie (1a parte). Profili giuridici: le professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*. Professione, 2004, f. 1, 11 ss.

Rodriguez D. Aprile A.: *L'autonomia delle professioni sanitarie (2a parte). Profili giuridici: le professioni sanitarie non citate nell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, Professione, 2004, f. 2, 9 ss.

Rodriguez D.: *Le figure professionali*. In Rodotà – Zatti Trattato di biodiritto. I diritti in medicina Giuffrè Milano 2010 pag.ne 115-137.